



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 7
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Competizioni ciclistiche su strada.

Provvedimento 27 novembre 2002 recante "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada". Revoca della circolare del Corpo n. 100/14.

Con la Circolare del Corpo n. 100/14 sono state divulgate le indicazioni fornite dalla Prefettura di Torino in merito a quanto in oggetto. Al fine di coordinare i contenuti del predetto documento con la normativa disciplinante la materia, si provvede ora, con la presente Circolare, a fornire un unico strumento operativo sulla materia in oggetto.

Com'è noto, l'art. 9, comma 1, del Codice della Strada prevede che le competizioni ciclistiche sulle strade e aree pubbliche siano vietate salva autorizzazione, quest'ultima da rilasciarsi a cura del Comune in cui deve avere luogo la competizione; ovvero, da rilasciarsi a cura della Regione (che ha delegato, allo scopo, la Città metropolitana) allorché la competizione interessi il territorio di più Comuni. Inoltre, il comma 6 *bis* prevede che nel provvedimento di autorizzazione, possa essere imposta la scorta da parte di un organo di polizia di cui all'art. 12, citata fonte, ovvero la "scorta tecnica". Nell'ipotesi di previsione della scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori di avvalersi, in sua vece o in ausilio, di una scorta tecnica effettuata da personale abilitato. Il comma 6 *ter*, infine, prevede l'emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, di un apposito disciplinare tecnico che stabilisca i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonché le relative modalità di svolgimento delle stesse.

Con il Provvedimento 27 novembre 2002, modificato ed integrato da successivi atti ministeriali, è stato approvato il "*Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada*".

Il servizio di scorta tecnica può essere affidato solo alle persone abilite che:

- dipendano, siano soci, ovvero abbiano un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti, e che siano in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana;
- dipendano, siano soci, ovvero abbiano un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che siano autorizzate a erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

Il predetto requisito darà diritto ad accedere all'esame di abilitazione previsto per l'effettivo esercizio del servizio di scorta. L'attestato di abilitazione ha una validità di cinque anni e può essere rinnovato.

Per quanto concerne la disciplina relativa ai veicoli utilizzati per le scorte tecniche, ai relativi

equipaggiamenti e dotazioni e al loro impiego, si evidenzia che possono essere impiegati nei servizi di scorta veicoli di cui alle categorie L3 (con cilindrata non inferiore a 125 cc.), M1 e N1 (con carrozzeria chiusa) dell'art. 47 C.d.S. e che siano di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale

In particolare, i veicoli della categoria M1 e N1 devono:

- installare sul tetto (ad una altezza minima di mt. 1,50) due dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato; durante il servizio di scorta i suddetti dispositivi devono essere sempre tenuti in funzione unitamente ai proiettori anabbaglianti e agli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- esporre sul lato sinistro una bandierina di colore arancio fluorescente;
- essere dotati di un apparato ricetrasmittente per comunicare con gli altri veicoli della scorta, nonché di un telefono cellulare o radiomobile;
- limitatamente ai veicoli che aprono e chiudono la corsa, installare sul tetto in posizione ben visibile, senza occultare i dispositivi luminosi e comunque ad un'altezza non inferiore a mt. 1,50, rispettivamente il pannello "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" aventi le prescritte dimensioni e caratteristiche di riflettenza. Il veicolo recante il pannello "INIZIO GARA CICLISTICA" dovrà precedere il primo concorrente ad una distanza compresa tra 500 metri e 2 chilometri, mentre il veicolo recante il pannello "FINE GARA CICLISTICA" dovrà seguire l'ultimo concorrente ancora in gara ad una distanza non inferiore a 100 metri.

Per quanto attiene ai veicoli della categoria L3, questi:

- devono esporre sul veicolo una bandierina di colore arancio fluorescente;
- devono, altresì, essere dotati di un apparato ricetrasmittente per comunicare con gli altri veicoli della scorta o di un telefono cellulare con dispositivi di comando che non richiedano l'uso delle mani;
- possono essere dotati di un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato, da tenere sempre in funzione durante il servizio.

In aggiunta ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, sono previste dotazioni personali per coloro che svolgono servizio di scorta:

- una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente da utilizzare per effettuare segnalazioni in galleria o in condizioni di scarsa visibilità;
- una bandierina di colore arancio fluorescente da utilizzare per segnalare l'imminente arrivo dei ciclisti a coloro che transitino o si immettano sul percorso della gara;
- un giubbotto rifrangente, del tipo utilizzato dalle forze di polizia, da utilizzare sempre durante il servizio recante la scritta "SCORTA TECNICA" in caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm. 8;
- i motociclisti dovranno recare sulla parte anteriore del casco di protezione, in maniera sempre visibile, la scritta "SCORTA TECNICA";
- una paletta di segnalazione (conforme all'allegato al disciplinare) da utilizzare per la sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito della carovana. L'uso della paletta, per il potere coercitivo che è proprio delle segnalazioni ai fini del C.d.S. effettuate dalle forze di polizia con tale strumento, è consentito solo per disciplinare il traffico nell'imminenza dell'arrivo dei corridori e, in particolare, quando gli stessi si trovino ad una distanza non superiore a 500 metri; non è più consentito dopo che l'ultimo di essi abbia superato di oltre duecento metri il punto interessato, essendone ogni altro uso tassativamente vietato.

Oltre i due veicoli di apertura e chiusura della gara è prescritta la presenza obbligatoria di due motocicli, ferma restando la facoltà degli organi di polizia stradale di imporre, con provvedimento motivato, la presenza di altri veicoli in considerazione delle caratteristiche della gara o delle strade da percorrere. Il numero massimo dei veicoli impiegati non può, comunque, essere superiore a dodici. I motociclisti seguono il veicolo di inizio gara e precedono la testa della corsa di almeno 200 metri.

La scorta tecnica si svolge sotto la responsabilità della persona indicata nell'autorizzazione allo svolgimento della gara come organizzatore della manifestazione sportiva. Tale soggetto dovrà verificare, in particolare, che gli addetti alla scorta abbiano il possesso dei prescritti requisiti; che abbiano al seguito l'abilitazione; che i veicoli e il personale da impiegare siano forniti delle prescritte dotazioni ed equipaggiamenti; che siano rispettate le prescrizioni indicate nell'autorizzazione; che il percorso segnalato sia conforme a quello autorizzato e che il personale di scorta sia edotto sulle caratteristiche della competizione. Dovrà verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivi di comunicazione, nonché l'esistenza della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della scorta tecnica.

Sono previsti, infine, casi in cui la scorta tecnica, e quindi la competizione, debba essere interrotta. Ciò, può avvenire sia a causa delle condizioni atmosferiche (neve, ghiaccio, visibilità ridotta a meno di 70 metri per nebbia), sia per il venir meno delle condizioni di sicurezza, ovvero per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sia per la mancanza del numero minimo dei veicoli di scorta.

Si riportano, in allegato, le pagine 18 e 19 del prontuario fornito in dotazione individuale, debitamente aggiornate.

Si allega alla presente circolare, inoltre, il *Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.*

ML/RB

Addi, 13.01.2015

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI